



COMUNE DI INCUDINE

Provincia di Brescia
Via Sandro Pertini, 40 25040 INCUDINE
Tel. 0364 71368 Fax 0364 73003
C.F. 00963460175 P.IVA 00592460984
e-mail: info@comune.incudine.bs.it
PEC protocollo@pec.comune.incudine.bs.it

Incudine, 05/10/2026

Reg. Ordin. N. 11 anno 2026

ORDINANZA SINDACALE N. 11/2026

OGGETTO: ORDINANZA PER LA CHIUSURA DELLA STRADA IN LOCALITA' VAL FINALE A SEGUITO DI DISSESTI IDROGEOLOGICI NEL COMUNE DI INCUDINE, A PARTIRE DAL GIORNO MARTEDI' 06/10/2026 FINO A FINE LAVORI.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 07 del 20/08/2026, "ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DELLA STRADA IN LOCALITA' VAL FINALE A SEGUITO DI DISSESTI IDROGEOLOGICI NEL COMUNE DI INCUDINE.", per eventi calamitosi occorsi in data 19 e 20 Agosto 2026;

RILEVATO che la pioggia e le avverse condizioni atmosferiche hanno provocato numerosi danni sul territorio Comunale ed in particolare hanno causato lo straripamento del fiume in località "Val Finale", invadendo la sede stradale;

DATO ATTO che con ordinanza sopra citata è stato realizzato un primo intervento provvisorio per la riapertura della viabilità intercomunale, e si necessita procedere con i lavori di sistemazione del guado in CLS per concludere definitivamente i lavori di messa in sicurezza;

RISCONTRATA la necessità per motivi di sicurezza, di provvedere alla chiusura della strada in località "Val Finale", al fine di procedere con la ripresa dei lavori per le opere di messa in sicurezza per garantire il passaggio in dei fruitori della via stessa;

CONSIDERATO che tali lavori prevedono lo smaltimento del materiale trasportato dal fiume sulla sede stradale e la realizzazione di nuovo guado in CLS e pertanto si necessita della chiusura della strada;

RITENUTO che gli interventi descritti in motivazione rivestono carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;

RISCONTRATA dunque la necessità per motivi di sicurezza, di sospendere il traffico ordinario dei veicoli lungo la strada agrosilvo pastorale in località "Val Finale" fino a fine lavori.

VISTO l'Art. 7 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2002 n° 178;

VISTO il D.M. 10.07.2002

ORDINA

LA CHIUSURA DELLA STRADA IN LOCALITA' VAL FINALE A SEGUITO DI DISSESTI IDROGEOLOGICI NEL COMUNE DI INCUDINE, A PARTIRE DAL GIORNO MARTEDI' 06/10/2026 FINO A FINE LAVORI.

AVVERTE

Si dispone che la ditta incaricata dei lavori venga individuata come titolare della responsabilità per la salvaguardia della pubblica incolumità, la ditta esecutrice resta unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica:

- adoperandosi nel posizionamento di adeguata segnaletica stradale a norma del vigente Codice della Strada, adottando tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede e succede al cantiere, limitando nel caso la velocità dei veicoli, tenendo conto delle deviazioni e delle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, relativamente al tipo di strada ed alle situazioni di traffico locali;
- adottando tutte le misure necessarie per la sicurezza del personale addetto ai lavori secondo quanto previsto dal vigente C.d.S. D.L.vo n. 285 del 30.04.1992, dal suo Regolamento di esecuzione e dal D.M.

09.06.1995 "Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità".

- prevedendo e adottando idonei accorgimenti al fine di garantire la sicurezza del passaggio dei pedoni, l'accesso alle private proprietà ed ai pubblici esercizi;

In deroga alle limitazioni del presente provvedimento si dispone che sia sempre consentito l'accesso nel tratto interessato dai lavori, agli automezzi per il trasporto pubblico, ai veicoli militari, d'emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;

- dovrà inoltre essere garantito in ogni momento il transito da e per le proprietà private, secondo le modalità stabilite dalla ditta esecutrice dei lavori;
- la segnaletica necessaria atta a stabilire gli obblighi e le limitazioni previste per effetto della presente Ordinanza, dovrà essere posizionata dalla ditta esecutrice dei lavori nei modi e nei tempi previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione in conformità a quanto prescritto dal D.M. 10.07.2002;
- gli obblighi divieti e limitazioni dovranno essere resi di pubblica ragione mediante l'apposizione di pannelli integrativi, in particolare i divieti di sosta dovranno contenere l'indicazione temporale della validità del divieto, il riferimento al numero del presente provvedimento e in caso di rimozione gli estremi della ditta incaricata del recupero del veicolo;
- qualora sia necessario occupare spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili, sarà cura della ditta esecutrice provvedere alla realizzazione temporanea di identici spazi di sosta nelle immediate vicinanze, da utilizzare con le medesime finalità;
- in occasione della chiusura totale di una strada o di un tratto di essa, le modalità con cui attuare la sospensione temporanea del traffico dovranno sempre essere concordate con l'ente proprietario della strada e comunicate al servizio di polizia locale;
- l'eventuale sospensione della circolazione deve essere comunicata con avviso alla cittadinanza mediante l'apposizione di idonei segnali e cartellonistica di informazione da collocarsi almeno 48 ore prima della chiusura nei vari tratti di strada interessati dai lavori, predisponendo anche i segnali/cartellonistica di indicazione dei percorsi alternativi idonei a raggiungere le principali località/vie del territorio;
- la ditta esecutrice ed i suoi addetti sono tenuti a rispettare quanto riportato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 3794 del 12 Marzo 2014 e successive modificazioni ed integrazioni – Dipartimento del Vigili del Fuoco, in merito all'utilizzo di fiamme libere e di apparecchiature che generano calore;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in loco, contestualmente dovrà essere rimossa tutta la segnaletica temporanea prevedendo in ogni caso il ripristino dello stato dei luoghi;
- In tutti i casi dovrà sempre essere dato avviso alla Polizia Locale dell'Unione dei comuni Lombarda dell'alta valle Camonica, tutte le attività previste in ordinanza devono essere sempre concordate con l'ente proprietario della strada/ autorizzate dal responsabile dell'area tecnica comunale o suo delegato;
- in caso di sopravvenute esigenze viabilistiche, in caso di intralcio alla circolazione o in mancanza di sicurezza stradale, la Polizia Locale provvederà a far sospendere i lavori ripristinando la consueta disciplina viabilistica.

DEMANDA

Agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento, nonché l'attuazione di idonei controlli sul rispetto delle misure cautelative.

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

IL SINDACO
(Diego Carli)

